



**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLEVAMENTO FAUNA SELVATICA A FINI
ALIMENTARI**

(art. 41 L.R.T. 3/94; art. 53 Reg. Regionale 33-R/2011)

**Alla Provincia di Firenze
Ufficio Caccia e Pesca
Via Mercadante 42, FIRENZE**

Io sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

residente a _____ C.A.P. _____

in _____ n. _____

C.F. N. _____ telefono _____

domiciliato (*solo se diverso da residenza*) a _____ C.A.P. _____

in _____ n. _____

CHIEDO

l'autorizzazione a poter allevare fauna selvatica a scopo alimentare, appartenente alle seguenti specie
nella seguente quantità: _____

PER QUESTO DICHIARO

1) che l'allevamento sarà ubicato in Comune di _____

in _____ n. _____

o ricadenti nei terreni di cui al foglio n. _____ . particella/e n. _____

2) collocando gli animali di cui sopra nelle seguenti strutture all'uopo adibite

_____ (1)

3) che per l'allevamento si procederà adottando le seguenti tecniche

Che gli animali di cui sopra provengono dal/i seguente/i allevamento/i:

1. _____
2. _____
3. _____

INOLTRE DICHIARO

- di essere a conoscenza che ai sensi delle norme vigenti possono essere allevate solo specie tipiche nazionali a uso venatorio e che devono essere rispettate le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 3/94 e dell'art. 53 del Regolamento Regionale n. 33/2011;
- di essere a conoscenza che le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati, e devono rispettare le vigenti norme di igiene, veterinarie e di benessere degli animali. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.
- di prendere atto della Legge 675/1996 e di autorizzare la Provincia di Firenze, al trattamento dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'Amministrazione.
- di essere consapevole delle sanzioni penali in cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o dati non corrispondenti a verità, secondo quanto previsto dall'ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dall'art. 75 del medesimo D.P.R.

Data _____

FIRMA

Allegati:

- 1- copia della documentazione sulla provenienza dei riproduttori e della selvaggina che si intende allevare.
- 2- copia della certificazione sanitaria che accompagna gli animali acquistati
- 3- N°1 marche da bollo da € 14,62 da applicare all'istanza, una seconda marca da bollo da € 14,62 dovrà essere apposta a cura del richiedente sull'atto di autorizzazione rilasciato dalla Provincia
- 4- fotocopia documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

Estratto dalla Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (modif. L.R. 4/2010).

Art. 41 - Allevamenti di fauna selvatica per fini alimentari

1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.
2. Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.
3. La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla provincia competente per territorio. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla provincia.
4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate e vistate dalla provincia il movimento dei capi.
5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.
6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla provincia; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.
7. Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.
8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.
9. Le province possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza delle province o di altre pubbliche amministrazioni.

Estratto dal Regolamento 33/R del 26 luglio 2011 - Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Titolo III -DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - Capo I -Allevamento di fauna selvatica

Art. 53 - Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica

1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994, deve indicare:
 - a) la tipologia di allevamento prescelta;
 - b) la localizzazione dell'allevamento;
 - c) l'elenco delle specie che si intendono allevare;
 - d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;
 - e) le strutture in dotazione all'allevamento.
2. Il titolare dell'allevamento di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 deve tenere un registro vidimato dalla provincia e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.
3. Nel registro sono indicati:
 - a) il numero di riproduttori e loro origine;
 - b) la natalità;
 - c) la mortalità;
 - d) le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente;
 - e) gli eventi patologici significativi;
 - f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.
4. Per la lepre in recinto i dati di cui al comma 3, lettere b) e c) possono non essere indicati.
5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo, compilato in duplice copia (una per l'allevatore e una per l'acquirente), deve sempre riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. In caso di cessione di specie utilizzabili come richiami vivi deve essere riportato anche il numero dell'anello identificativo.
6. Le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.